

COMUNE DI VALLE MOSSO
Provincia di Biella

REGOLAMENTO
PER ISTITUZIONE E GESTIONE
FONDO PER BENEFICI ECONOMICI
ALLE FAMIGLIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/3/2007

Art. 1 – Istituzione fondo

E' istituito annualmente, ed allocato in apposito intervento di spesa del bilancio di previsione, il "Fondo per benefici economici alle famiglie", finalizzato al riequilibrio del prelievo fiscale nei confronti delle famiglie aventi reddito più basso.

Il riferimento per quanto disposto con il presente regolamento è sempre il prelievo fiscale dell'anno precedente. Per l'anno 2007 il fondo non viene istituito.

L'entità del fondo è data annualmente dallo stanziamento di bilancio suddetto la cui misura viene fin d'ora indicata nel valore di massima di Euro 30.000,00.

Art. 2 – Utilizzo del fondo. Finalità

A valere sul fondo di ciascun anno sono concessi contributi alle famiglie, la cui entità è commisurata all'importo dell'addizionale comunale IRPEF pagato a favore del Comune di Valle Mosso dai componenti il nucleo familiare per l'anno precedente.

Il nucleo familiare è quello risultante dalla situazione anagrafica al 1° gennaio dell'anno in cui viene richiesto e concesso il beneficio.

Art. 3 – Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo relativo alla gestione del fondo (ricevimento delle istanze, istruttoria, concessione o diniego ed erogazione del contributo) è di competenza del Servizio Socio Assistenziale del Comune.

Annualmente ad avvenuto stanziamento in bilancio del fondo, sarà approvato dalla Giunta Comunale un avviso pubblico, che sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente e dal Sindaco sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed affisso nel territorio comunale.

Detto avviso dovrà riportare sinteticamente le condizioni di cui al presente regolamento ed ogni utile indicazione per l'accesso al beneficio da parte delle famiglie.

Art. 4 - Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata, dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, in carta semplice utilizzando il modulo allegato "A", e solo quello, messo a disposizione dal Comune e contenente:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione comprendente generalità, codice fiscale, indirizzo di residenza e cittadinanza;
- dichiarazione dell'importo dell'addizionale IRPEF versato da ciascun componente il nucleo familiare per l'anno precedente;
- indicazione del conto corrente bancario su cui accreditare il contributo o scelta di

altra modalità di pagamento.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (modello dichiarazione dei redditi, c.u.d., etc.); in alternativa può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, ma in tal caso il servizio comunale potrà richiedere, almeno a campione, l'esibizione della documentazione;
- attestazione ISEE rilasciata con riferimento ai redditi dell'anno immediatamente precedente a quello in cui viene presentata la domanda di contributo.

Il Servizio comunale competente potrà richiedere integrazioni o chiarimenti scritti nel caso che la documentazione presentata sia carente o non consenta l'istruttoria della pratica ai fini della concessione del contributo o del suo diniego.

Art. 5 – Entità del contributo

L'entità del contributo ammissibile è commisurata all'importo dell'addizionale IRPEF versata dai componenti il nucleo familiare a favore del Comune di Valle Mosso per l'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda ed è differenziato come segue:

- in presenza di un ISEE pari o inferiore ad euro 6.500,00 è ammissibile un contributo pari al 100 per cento dell'addizionale versata;
- in presenza di un ISEE pari o inferiore ad euro 7.500,00 è ammissibile un contributo pari al 75 per cento dell'addizionale versata;
- in presenza di un ISEE pari o inferiore ad euro 8.500,00 è ammissibile un contributo pari al 50 per cento dell'addizionale versata.

Il contributo ammissibile nella misura risultante dall'applicazione dell'ISEE viene concesso per intero qualora la somma dei contributi ammissibili sia pari o inferiore al fondo stanziato in bilancio.

In caso contrario l'importo del contributo da concedere sarà ridotto secondo la percentuale risultante tra somma dei contributi ammissibili e fondo stanziato in bilancio.

Art. 6 – Concessione ed erogazione del contributo

La concessione del contributo avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno con provvedimento del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

La materiale erogazione – che potrà avvenire anche nell'anno successivo in relazione alle disponibilità di cassa – sarà disposta con mandato di pagamento la cui estinzione potrà avvenire:

- mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in sede di presentazione della domanda;
- assegno circolare emesso dalla Tesoreria comunale e recapitato al beneficiario con spese a carico dello stesso che saranno decurtate dall'importo concesso.